LEGGE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLO STATO del 20 gennaio 1986, modifica

Diritto vigente

Modifiche proposte

Titolo

Legge sulla gestione finanziaria dello Stato

Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato

Capitolo

Campo d'applicazione e principi della gestione finanziaria

Campo d'applicazione e principi della gestione e del controllo finanziario

Articolo 1: Campo d'applicazione

¹Questa legge disciplina, nell'ambito della pianificazione cantonale, la gestione finanziaria dello Stato, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il consuntivo, il controllo dei crediti e della gestione finanziaria, nonché la statistica finanziaria.

²La legge si applica all'Amministrazione cantonale, comprese le sue aziende la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale.

¹Questa legge disciplina, nell'ambito della pianificazione cantonale, la gestione finanziaria dello Stato, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il consuntivo, *il controlling e l'analisi finanziaria*, *nonché* il controllo *della gestione finanziaria* e dei crediti.

Articolo 2: Principi

La gestione finanziaria è retta dai principi:

- a) della legalità;
- b) dell'equilibrio finanziario;
- c) della parsimonia;
- d) dell'economicità;
- e) della causalità;
- f) della compensazione dei vantaggi;
- g) del divieto del vincolo delle imposte principali.

Articolo 3: Principio della legalità

¹Le spese necessitano di una base legale.

²Una base legale sussiste in particolare quando una spesa corrente o di investimento è la conseguenza immediata o prevedibile:

- a) di leggi e decreti legislativi cantonali;
- b) dell'applicazione di norme imperative del diritto federale;
- c) di sentenze giudiziarie.

³In particolare, sono considerate conseguenze prevedibili di una legge o un decreto legislativo l'acquisizione e la sostituzione dei mezzi materiali e del personale necessario alla relativa attività amministrativa corrente, mentre sono esclusi i nuovi investimenti.

Articolo 4: Principio dell'equilibrio finanziario

Il conto di gestione corrente deve essere pareggiato a medio termine.

Articolo 5: Principio della parsimonia

¹Prima di procedere a una spesa devono essere esaminate la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

²Le spese devono essere effettuate nell'ordine dettato dalle priorità definite dalla pianificazione, in particolare dalle linee direttive.

Articolo 6: Principio dell'economicità

Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati nel modo più economico.

Articolo 7: Principi della causalità e della compensazione dei vantaggi

¹I beneficiari di prestazioni particolari da parte dello Stato devono di regola sopportarne i costi ragionevolmente esigibili (tenuto conto degli obiettivi della legge e della loro situazione sociale ed economica).

²Per particolari vantaggi economici derivanti dall'emanazione di norme legali o dall'utilizzazione di strutture pubbliche devono essere prelevati contributi.

³La legislazione speciale fissa le modalità e l'importanza di questi contributi, che non devono però superare i costi effettivi.

Articolo 8: Principio del divieto del vincolo delle imposte principali

Per la copertura di singole spese attraverso finanziamenti speciali o per l'ammortamento immediato di determinate spese non possono essere prelevate quote fisse dell'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, dell'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche, come pure delle imposte di successione e donazione.

Capitolo II

Principi e struttura della contabilità

Articolo 9: Principi

¹La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti dello Stato.

²In particolare deve permettere di:

- a) eseguire confronti tra gestioni di anni diversi e con dati di altri enti pubblici:
- estrarre facilmente i costi relativi ai singoli servizi amministrativi e a singole prestazioni, soprattutto in relazione al calcolo di tasse o contributi;
- c) eseguire analisi macroeconomiche che mettano in evidenza l'effetto delle entrate e delle spese correnti e di investimento dello Stato sull'economia del Cantone.

³A tale scopo sono previsti il piano finanziario, il preventivo, il consuntivo, il bilancio patrimoniale, il controllo dei crediti e la statistica finanziaria.

⁴La contabilità dev'essere tenuta osservando i seguenti principi:

- a) principio dell'universalità: si devono contabilizzare tutte le entrate, le uscite e gli ammortamenti;
- b) principio dell'integrità: è vietata la compensazione tra entrate e uscite;
- c) principio della specificazione: le operazioni finanziarie vengono registrate secondo il piano contabile e la nomenclatura vigenti;
- d) principio dell'annualità: il periodo contabile è l'anno civile;
- e) principio dell'unità: non è consentita l'organizzazione e la tenuta di gestioni separate;
- f) principio della competenza: le operazioni finanziarie sono di regola contabilizzate al momento dell'emissione rispettivamente della ricezione delle fatture e dei conteggi.

¹La contabilità deve permettere una visione *trasparente*, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti dello Stato.

b) calcolare i costi relativi ai singoli servizi e alle singole prestazioni;

³A tale scopo sono previsti il piano finanziario, il preventivo, il consuntivo, il bilancio patrimoniale, *la contabilità analitica*, il controllo dei crediti, *il controlling* e la statistica finanziaria.

- c) principio della specificazione e della chiarezza: le operazioni finanziarie vengono registrate secondo il piano contabile e la nomenclatura vigenti;
- e) principio dell'unità e della completezza: è tenuta un'unica contabilità generale per l'Amministrazione cantonale; essa contiene tutte le operazioni del periodo;

g) principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale: un credito non può essere utilizzato che per l'obiettivo fissato dal conto di preventivo (specialità qualitativa) e l'utilizzazione del credito è limitata sia all'importo autorizzato dal preventivo (specialità quantitativa) sia al periodo di preventivo (specialità temporale).

Articolo 10: Bilancio patrimoniale

¹II bilancio patrimoniale comprende i beni amministrativi e patrimoniali, gli impegni, il capitale proprio o il disavanzo riportato.

²II bilancio patrimoniale è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti.

Articolo 11: Attivi

¹Gli attivi si compongono dei beni patrimoniali e di quelli amministrativi, degli anticipi ai finanziamenti speciali e dell'eventuale disavanzo riportato.

²Sono definiti beni patrimoniali i beni che non servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici e che possono quindi essere alienati. Essi comprendono pure la liquidità, i crediti e i transitori attivi.

³I beni amministrativi servono direttamente all'esecuzione di un compito pubblico. Si tratta in particolare degli investimenti e dei contributi per investimenti.

⁴II disavanzo riportato consiste nell'eccedenza degli impegni verso terzi e verso i finanziamenti speciali rispetto al valore totale dei beni amministrativi e patrimoniali.

Articolo 12: Passivi

¹I passivi si compongono del capitale dei terzi, degli impegni verso i finanziamenti speciali e dell'eventuale capitale proprio.

²Il capitale dei terzi consiste nei debiti, negli accantonamenti e nei transitori passivi.

³Il capitale proprio consiste nell'eccedenza del valore totale dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto al totale degli impegni.

Articolo 13: Finanziamenti speciali

¹I finanziamenti speciali sono vincolati per legge all'adempimento di un compito pubblico.

²I versamenti nei finanziamenti speciali non possono eccedere le relative entrate vincolate o gli importi preventivati.

³Anticipi a finanziamenti speciali sono permessi unicamente nel caso in cui le relative entrate vincolate non coprono temporaneamente le uscite.

⁴Sugli anticipi e gli impegni nei confronti dei finanziamenti speciali non sono calcolati gli interessi.

⁵Il Consiglio di Stato scioglie i finanziamenti speciali il cui scopo è stato conseguito o non può più essere raggiunto convenientemente e ne informa il Gran Consiglio in sede di consuntivo.

Articolo 14: Impegni condizionati

¹L'assunzione di impegni mediante fideiussioni o altre garanzie deve essere autorizzata da leggi o decreti legislativi.

⁵II Consiglio di Stato **stralcia** i finanziamenti speciali il cui scopo è stato conseguito o non può più essere raggiunto convenientemente e ne informa il Gran Consiglio in sede di consuntivo.

Articolo 14: Impegni condizionali

²Fideiussioni e altre garanzie prestate a favore di terzi vengono annotate in calce al bilancio.

Articolo 14a: Debito pubblico

Il debito pubblico è costituito dalla differenza tra il capitale dei terzi, inclusi i debiti per i finanziamenti speciali, e i beni patrimoniali e gli anticipi ai finanziamenti speciali.

Articolo 15: Valutazione degli attivi

¹Gli attivi sono registrati nel bilancio al loro valore di acquisizione o di costruzione, con le correzioni (ammortamenti o rivalutazioni) imposte dalle circostanze.

²II trapasso dai beni patrimoniali a quelli amministrativi avviene al valore di acquisizione o costruzione, e aggiungendo un congruo interesse. Il valore di trapasso non può tuttavia eccedere quello di mercato.

³I beni amministrativi che non sono più necessari all'esecuzione di compiti pubblici vengono trasferiti contabilmente nei beni patrimoniali.

⁴L'alienazione di beni patrimoniali avviene al prezzo di mercato e per pubblico concorso, salvo i casi giustificati da provata utilità pubblica.

⁵I prestiti e le partecipazioni vanno di regola valutati secondo criteri commerciali.

Articolo 16: Conto amministrativo

¹Il conto amministrativo contiene le uscite e le entrate che servono all'adempimento dei compiti pubblici; esso si compone del conto di gestione corrente e del conto degli investimenti.

²Le uscite sono costituite dall'utilizzazione di beni patrimoniali per l'esecuzione di compiti pubblici.

³Le entrate sono costituite:

- dai movimenti finanziari che aumentano il capitale proprio o diminuiscono il disavanzo riportato;
- dai proventi dell'alienazione di beni amministrativi;
- dalle prestazioni di terzi per l'acquisizione di beni amministrativi.

Articolo 17: Conto di gestione corrente

Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato.

Articolo 18: Ammortamenti

¹Il valore residuo a bilancio dei beni amministrativi è ammortizzato con un tasso che permetta di autofinanziare gli investimenti secondo i criteri di una sana politica economica e finanziaria.

²Se la situazione finanziaria e quella congiunturale lo permettono, possono essere inseriti nel preventivo ammortamenti supplementari.

³Gli ammortamenti sui prestiti e sulle partecipazioni che figurano nei beni amministrativi sono calcolati secondo principi commerciali.

⁴II disavanzo riportato è da ammortizzare a medio termine, tenendo conto della situazione economica generale.

⁵L'ammortamento dei beni delle aziende speciali può essere oggetto di disposizioni particolari.

Articolo 19: Contabilizzazioni interne

¹Le contabilizzazioni interne sono accrediti e addebiti tra due servizi amministrativi.

²Si deve procedere a contabilizzazioni interne in particolare se queste sono necessarie per una fatturazione più pecisa delle prestazioni a terzi o ai finanziamenti speciali, per assicurare un'economica esecuzione dei compiti pubblici o per confrontare i costi tra diverse unità amministrative.

³Contabilizzazioni interne, utilizzate esclusivamente a fini di calcolazione di costi, sono eseguite unicamente nell'ambito della contabilità analitica.

Articolo 20: Calcolo dei costi

Per la fatturazione di prestazioni amministrative o per l'ottenimento di una gestione più economica può essere elaborata una calcolazione separata dei costi.

Articolo 21: Conto degli investimenti

¹Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla creazione di importanti beni amministrativi propri o sussidiati, con una durata di utilizzazione di più anni.

²Il conto degli investimenti deve indicare l'investimento lordo e netto, l'autofinanziamento e l'avanzo o il disavanzo totale.

Articolo 20: Conto degli investimenti

¹II conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla creazione di importanti beni amministrativi propri o sussidiati, con una durata di utilizzazione di più anni.

²Il conto degli investimenti deve indicare l'investimento lordo e netto, l'autofinanziamento e l'avanzo o il disavanzo totale.

Articolo 21: Contabilità analitica

¹Per la determinazione del costo di specifiche prestazioni o di servizi fatturati all'esterno e per l'ottenimento di una gestione più economica può essere elaborata una contabilità analitica a titolo complementare.

³Sugli oggetti di calcolo vengono di regola rappresentati i costi pieni. I criteri di calcolo e di riparto dei costi dei servizi centrali sono centralizzati presso il Dipartimento competente.

Articolo 21a: Unità amministrative autonome

¹Le unità amministrative autonome che in base ad un mandato di prestazione sono finanziate tramite un budget globale sottostanno alle norme di questa legge, riservate le seguenti deroghe:

- a) deroga al principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale della spesa previsto all'art. 9 cpv. 3 lett. q;
- b) deroga all'obbligo di presentare le richiesti di crediti suppletori secondo l'art. 25;
- c) deroga al principio della decadenza dei crediti non utilizzati previsto all'art. 27 cpv. 2;
- d) deroga al divieto di sorpasso del credito di preventivo nei casi non espressi dall'art. 29, purché il superamento sia coperto da risparmi realizzati negli anni precedenti o ammortizzato nei due anni successivi all'esercizio.

²Restano invece valide le norme relative all'allestimento del preventivo e del consuntivo secondo gli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 di questa legge.

Capitolo III

Crediti

Articolo 22: Credito di impegno

¹Il credito d'impegno autorizza l'assunzione di impegni finanziari fino a un certo importo di spesa e per uno specifico scopo, la cui realizzazione è di durata limitata, ma può coprire più di un esercizio annuale.

¹Il credito d'impegno autorizza l'assunzione di impegni finanziari fino *all'importo di spesa stabilito* e per uno specifico scopo, la cui realizzazione è di durata limitata, **e** può coprire più di un esercizio annuale.

²II credito d'impegno va chiesto in particolare per investimenti propri, contributi a terzi di gestione e investimento, come pure per impegni condizionali (secondo l'art. 14).

³Le quote annue di utilizzazione vanno iscritte al lordo nel preventivo.

⁴La richiesta di crediti d'impegno di competenza del Gran Consiglio deve essere accompagnata da un messaggio esplicativo.

⁵Modifiche sostanziali del progetto a cui è destinato un credito d'impegno devono essere sottoposte preventivamente all'istanza che l'ha concesso.

⁶Un credito d'impegno viene stralciato se il suo scopo è conseguito o se la realizzazione della relativa opera è abbandonata o ridimensionata. La competenza è del Gran Consiglio se il credito era stato concesso da quest'ultimo.

⁷Un credito d'impegno decade automaticamente se la realizzazione dell'opera non è iniziata entro 5 anni dalla sua approvazione.

⁸Il conto relativo ad un credito d'impegno deve essere chiuso immediatamente dopo l'ultimazione dell'opera.

Articolo 23: Crediti d'opera

Un credito d'impegno destinato a una singola opera è detto credito d'opera.

Articolo 24: Credito-quadro

¹Il credito quadro serve alla realizzazione di un programma articolato in più interventi.

²Per il credito quadro valgono tutti i principi applicabili al credito d'impegno.

³Con la decisione su un credito quadro va stabilita l'istanza competente per la sua suddivisione in singoli crediti d'impegno.

Articolo 25: Credito suppletorio

¹Il credito suppletorio è il complemento di un credito quadro o d'impegno.

²II credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 50'000.- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.

³La richiesta relativa deve essere presentata appena il sorpasso diventa prevedibile.

⁴Se un credito quadro o d'impegno si basa su un indice dei prezzi, il credito per i costi supplementari dovuti unicamente al rincaro può essere richiesto con il messaggio sul preventivo annuale. Nel caso di un abbassamento dell'indice dei prezzi, il credito è ridotto in modo corrispondente.

Articolo 26: Procedura d'urgenza

¹In caso d'urgenza, il Consiglio di Stato può disporre degli anticipi finanziari necessari, informando immediatamente il Gran Consiglio.

²Per urgenza va inteso un evento imprevedibile che richiede la realizzazione immediata di un'opera per evitare che un ritardo provochi spese o danni ancora più elevati.

²Il credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a **100'000.-** franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.

³Entro tre mesi il Consiglio di Stato presenta il messaggio esponendo i motivi per i quali si è adottata la procedura d'urgenza.

Articolo 27: Credito di preventivo

¹Mediante il credito di preventivo, il Gran Consiglio autorizza il Consiglio di Stato a procedere ad una determinata spesa sino a concorrenza dell'importo fissato.

²I crediti di preventivo decadono con chiusura del periodo annuale per il quale furono concessi.

Articolo 28: Nuove spese in preventivo

¹Per spese prevedibili per le quali al momento della decisione sul preventivo manca la necessaria base legale, i crediti devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati fino a quando la relativa base legale entra in vigore.

²Le nuove spese

- non ricorrenti che non raggiungono i franchi 100'000.-
- ricorrenti che non raggiungono i franchi 10'000.- annui possono essere approvate dal Gran Consiglio insieme con il preventivo; il Consiglio di Stato deve giustificarle singolarmente nel relativo messaggio.

³Se nuove spese nei limiti del cpv. 2 dovessero rivelarsi necessarie in modo imprevisto nel corso dell'anno, il Consiglio di Stato può ordinarle avvisando immediatamente il Gran Consiglio. Nel messaggio sul consuntivo esse saranno giustificate singolarmente, con i motivi che ne hanno impedito l'inserimento nel preventivo.

Articolo 29: Sorpasso di crediti di preventivo

¹Il sorpasso di crediti di preventivo è consentito unicamente per le spese che:

- sono la conseguenza necessaria di norme legali;
- rappresentano lo spostamento temporale di investimenti per i quali esistono i crediti d'impegno;
- sono coperte da un ricavo corrispondente nello stesso periodo annuo:
- sono compensate da risparmi in voci di spesa simili.

²Di questi sorpassi si deve riferire al Gran Consiglio in sede di consuntivo.

²Le nuove spese

- non ricorrenti che non raggiungono i franchi 200'000.-
- ricorrenti che non raggiungono i franchi **20'000.** annui possono essere approvate dal Gran Consiglio insieme con il preventivo; il Consiglio di Stato deve giustificarle singolarmente nel relativo messaggio.

Articolo 29a: Controllo dei crediti

L'efficacia, l'economicità e la realizzazione degli obiettivi dei crediti, sia per investimenti propri sia quali contributi a terzi di gestione e investimenti, devono essere costantemente monitorati.

Capitolo IV

Piano finanziario, preventivo e consuntivo

Articolo 30: Piano finanziario

¹II Consiglio di Stato allestisce periodicamente un piano finanziario, secondo la legge sulla pianificazione cantonale.

²II piano finanziario deve fornire una visione su:

- a) spese e ricavi del conto di gestione corrente;
- b) uscite ed entrate del conto degli investimenti;
- c) probabile fabbisogno finanziario e possibilità di finanziamento:
- d) evoluzione del patrimonio e dei debiti;

 ripercussioni finanziarie degli interventi indicati nelle Linee direttive.

³II Consiglio di Stato sottopone il piano finanziario al Gran Consiglio per discussione. In occasione della presentazione dei preventivi il Consiglio di Stato segnala al Gran Consiglio i cambiamenti significativi del piano finanziario.

Articolo 31: Preventivo

¹II preventivo deve rispecchiare la struttura organizzativa dell'Amministrazione e il piano dei conti allestito secondo le direttive della conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

²Il preventivo è elaborato tenendo conto del piano finanziario, e deve essere accompagnato da un adeguato commento e da riassunti statistici.

³Il preventivo deve essere trasmesso al Gran Consiglio entro il 15 ottobre e approvato prima dell'inizio del periodo contabile.

⁴Se al 1° gennaio il preventivo non è ancora stato approvato, il Consiglio di Stato è autorizzato ad eseguire solo le operazioni finanziarie che sono la conseguenza necessaria di norme legali.

Articolo 32: Consuntivo

¹Il consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

²Il consuntivo deve essere completato con:

- a) il bilancio patrimoniale;
- b) la spiegazione delle differenze significative con il preventivo;
- l'elenco dei crediti quadro e d'impegno con gli importi utilizzati e ancora disponibili;
- d) il conto dei flussi di capitali;
- e) la ripartizione funzionale delle uscite e delle entrate.

³II consuntivo e il rendiconto devono essere trasmessi al Gran Consiglio entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Capitolo V

Organi e competenze

Articolo 33: Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha segnatamente le seguenti competenze:

- a) l'elaborazione del progetto di preventivo e del consuntivo annuale da trasmettere al Gran Consiglio;
- b) l'elaborazione e l'aggiornamento annuale del piano finanziario;
- l'assunzione di impegni per l'esecuzione delle spese incluse nel preventivo, se non vi è una delega particolare ai dipartimenti;
- d) la concessione di sorpassi di credito entro i limiti dell'art. 29 di questa legge;
- e) l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili che non sono destinati durevolmente all'adempimento di compiti pubblici (beni patrimoniali);
- il cambiamento di destinazione di beni amministrativi, in quanto ciò non implichi investimento in opere edili;
- g) il trasferimento nei beni patrimoniali di beni amministrativi mobili non più necessari;
- h) l'assunzione di mezzi finanziari a lungo termine, riservate le competenze del Gran Consiglio ai sensi dell'art. 29 cifr. 3 Costituzione cantonale in materia di assunzione di prestiti;
- l'abbandono di crediti inesigibili o in manifesta sproporzione con i costi di esazione, se non vi è una delega esplicita ai dipartimenti.

 a) il bilancio patrimoniale, corredato dalle indicazioni sugli impegni condizionali;

- e) l'acquisizione, l'alienazione e la gestione di beni immobili che non sono destinati durevolmente all'adempimento di compiti pubblici (beni patrimoniali);
- h) abrogata

 la designazione dei servizi che sono oggetto di una contabilità analitica ai sensi dell'art. 21 di questa legge.

Articolo 34: Dipartimento delle finanze e dell'economia

Al Dipartimento delle finanze e dell'economia sono affidati i seguenti compiti:

- a) l'organizzazione di tutto il sistema contabile, degli inventari e dell'archiviazione dei documenti contabili che devono essere comunque conservati per almeno 10 anni in originale oppure, ove la forza legale sia garantita, in copia o su altri supporti d'informazione;
- b) la formulazione di progetti di regolamenti di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla richiesta di crediti;
- c) l'emanazione di direttive sulla gestione finanziaria;
- d) la preparazione del progetto di piano finanziario, di preventivo e di consuntivo all'attenzione del Consiglio di Stato:
- e) l'esame periodico, all'indirizzo del Consiglio di Stato, dell'evoluzione delle spese statali e dell'adeguatezza delle entrate:
- la presa di posizione, con l'Ispettorato delle finanze, sulle conseguenze finanziarie e la legalità delle proposte di messaggio e di risoluzione governativa, nonché sui sorpassi dei crediti di preventivo;
- g) la tenuta della contabilità e della cassa, in quanto non vi sia una delega speciale ad altri servizi;
- h) l'acquisizione di mezzi finanziari a breve termine;
- i) la proposta per l'assunzione di mezzi finanziari a lungo termine:
- la gestione e il piazzamento sicuro e a condizioni favorevoli dei beni patrimoniali, riservato l'articolo 33 lett. e);
- m) la compilazione di statistiche finanziarie e il coordinamento di quelle elaborate da altri servizi;
- n) l'autorizzazione ad altri servizi di tenere contabilità separate, sentito l'Ispettorato delle finanze;
- o) la consulenza agli altri dipartimenti in materia finanziaria.

- e) l'esame periodico, all'indirizzo del Consiglio di Stato, dell'evoluzione delle spese e dell'adeguatezza delle entrate;
- f) la presa di posizione sulle conseguenze finanziarie e la legalità delle proposte di messaggio e di risoluzione governativa, nonché sui sorpassi dei crediti di preventivo;
- g) la tenuta della contabilità;
- h) abrogata
- i) l'acquisizione di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine:
- la gestione della tesoreria, in particolare la gestione e il piazzamento sicuro e a condizioni favorevoli dei beni patrimoniali mobili;
- l'autorizzazione ad altri servizi di tenere contabilità separate e ausiliarie, sentito il Controllo cantonale delle finanze;
- p) la gestione e l'organizzazione delle attività di controlling nonché la gestione dei dati, le informazioni finanziarie e l'analisi critica della spesa.
- q) la verifica e il preavviso al Consiglio di Stato per quanto riguarda le priorità nell'introduzione della contabilità analitica presso i servizi dell'Amministrazione;
- r) la definizione delle direttive d'introduzione, l'implementazione e la gestione della contabilità analitica presso i servizi dell'Amministrazione che ne fanno richiesta, nel rispetto delle esigenze contabili del Cantone e delle direttive emanate.

Articolo 35: Dipartimenti

- ¹I Dipartimenti e per delega le unità amministrative ad essi subordinate sono responsabili:
- di formulare le richieste di credito da inserire nel Piano finanziario e nel preventivo, e le richieste di credito quadro e d'impegno;
- di formulare le richieste di trasferimento di crediti nei limiti fissati dell'art. 29 della presente legge;
- c) di valutare periodicamente l'adeguatezza e l'opportunità delle spese e delle entrate di loro competenza;
- di utilizzare parsimoniosamente ed economicamente crediti e valori loro affidati;
- e) di far valere le pretese finanziarie dello Stato verso terzi;
- di tenere il controllo dei crediti quadro, d'impegno e di preventivo, nonché gli altri libri ed inventari loro prescritti;
- di formulare le proposte di pagamento con la relativa documentazione.

¹I Dipartimenti sono responsabili:

- d'eseguire il monitoraggio costante delle spese e delle entrate di loro competenza e di valutare la loro adeguatezza e opportunità;
- h) di gestire le partecipazioni amministrative nei settori di loro competenza, sentito il Dipartimento delle finanze e dell'economia.

²Una contabilizzazione può essere eseguita unicamente sulla base di un documento scritto emanato dall'istanza competente.

³Le funzioni di chi è competente ad ordinare una spesa e di chi è incaricato di liquidarla sono di regola sottoposte alla separazione personale.

⁴Una proroga della riscossione di un credito può essere concessa unicamente se questo non viene ulteriormente messo in pericolo. Se possibile deve essere richiesta un'adeguata garanzia.

Capitolo VI

Ispettorato delle finanze

Articolo 36: Competenze dell'Ispettorato delle finanze

¹L'esame della gestione finanziaria è eseguito in modo autonomo dall'Ispettorato delle finanze.

²Il Consiglio di Stato stabilisce quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è amministrativamente responsabile dell'Ispettorato delle finanze.

³Quale organo peritale, l'Ispettorato delle finanze è a disposizione del Consiglio di Stato per il controllo corrente della gestione amministrativa, come pure del Gran Consiglio tramite il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e per l'esercizio della vigilanza generale.

⁴Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, l'Ispettorato delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.

⁵Nell'ambito della sua competenza quale organo con funzione di vigilanza generale, la commissione della gestione ha diritto di prendere conoscenza, tramite il Consiglio di Stato, del contenuto, dei rapporti dell'Ispettorato delle finanze, come pure di richiedere informazioni complementari. L'Ispettorato delle finanze comunica ai Dipartimenti interessati le informazioni trasmesse alla Commissione della gestione.

Controllo cantonale delle finanze

Articolo 36: Statuto e competenze del Controllo cantonale delle finanze

¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria. Esso coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa e il Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza.

²Il Controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è attribuito amministrativamente.

³Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa.

Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze:

- dal Consiglio di Stato,
- dalla Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato, che ne può completare il mandato.

Tali compiti devono tenere conto delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

⁴Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il *Controllo cantonale delle finanze* può chiedere l'aiuto di esperti.

⁵Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato con consultazione della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

⁶II Regolamento d'applicazione del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione del Gran Consiglio.

⁷Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, con i Dipartimenti, con la Cancelleria dello Stato, con i servizi e le altre istanze sottoposte al suo controllo e con la Commissione della gestione del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.

⁸Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività che trasmette al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio. Esso allestisce semestralmente il proprio rapporto dell'attività svolta, che sarà discusso sia con il Consiglio di Stato sia con la Commissione della gestione del Gran Consiglio.

Articolo 37: Principi

L'Ispettorato delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.

Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.

Articolo 38: Estensione dei controlli

¹L'attività dell'Ispettorato delle finanze si estende a tutta l'Amministrazione cantonale e alle aziende statali la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale.

²Su incarico del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato, l'Ispettorato delle finanze può esaminare enti pubblici e privati ai quali lo Stato delega un compito pubblico, concede aiuti finanziari o ai quali partecipa finanziariamente.

¹L'attività del **Controllo cantonale delle finanze** si estende a tutta l'Amministrazione cantonale e alle aziende statali la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale.

²Il Controllo cantonale delle finanze può esaminare enti pubblici e privati ai quali lo Stato delega un compito pubblico, concede aiuti finanziari o ai quali partecipa finanziariamente.

Articolo 39: Compiti

¹All'ispettorato delle finanze competono in particolare:

- a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei conti;
- b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi;
- c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale;
- d) l'esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell'amministrazione con compiti specifici di revisione e di controllo interni;
- e) la presa di posizione, congiuntamente al Dipartimento delle finanze e dell'economia, sulle conseguenze finanziarie e la legalità delle proposte di messaggio e di risoluzioni governative, nonché sui sorpassi di credito di preventivo;
- f) la partecipazione all'elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione;
- g) l'esame dell'organizzazione delle casse e del sistema contabile, in modo da garantire l'efficacia delle misure di controllo interno.
- e) abrogata;
- g) l'esame dell'organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l'efficacia delle misure di controllo interno:
- h) la verifica del controllo interno presso i servizi dell'Amministrazione;
- i) l'esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell'ambito del controllo interno e della gestione finanziaria.
- la verifica della razionalità dell'organizzazione interna dei servizi dell'Amministrazione.

²All'Ispettorato delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.

Articolo 40: Obbligo d'informazione

¹Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei dipartimenti, sono da trasmettere all'Ispettorato delle finanze.

²Gli organi sottoposti alla vigilanza dell'Ispettorato delle finanze devono mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'esecuzione di suoi compiti e prestare la loro collaborazione.

³Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo all'Ispettorato delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.

¹Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato **e** dei dipartimenti, sono da trasmettere *al Controllo cantonale delle finanze*.

²Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all'esecuzione dei suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.

³Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo *al Controllo cantonale delle finanze*. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.

Articolo 41: Rapporti di revisione

¹L'Ispettorato delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.

²Nel caso di rilievi di una certa gravità, l'Ispettorato delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato e il Dipartimento delle finanze e dell'economia.

L'Ispettorato delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti.

¹II Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.

²Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o l'ufficio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.

²Al **Controllo cantonale delle finanze** non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.

³Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o l'ufficio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.

⁴Se l'Ispettorato delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, esso lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, che prendono immediatamente le misure necessarie.

⁵In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.

³In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.

⁴Nel caso di rilievi di una certa gravità, *il Controllo cantonale delle finanze* informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e dell'economia e *il Presidente della Commissione della gestione*.

Il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti.

⁵Se *il* Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, esso lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, che prendono immediatamente le misure necessarie, e informa il Presidente della Commissione della gestione.

Capitolo VII

Norme transitorie e finali

Articolo 42: Abrogazioni

La presente legge abroga la legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato del 7 luglio 1975.

Articolo 43: Modifiche di leggi

¹Nelle seguenti norme legali il termine di «Dipartimento del controllo» è modificato in quello di «Ispettorato delle finanze»:

- Legge cantonale di attuazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento del'8.3.1911, art. 12 cpv. 3
- Legge di applicazione del Codice penale svizzero del 28.5.1941, art. 7 cpv. 2 lett. f)
- Legge sugli ospedali pubblici del 20.12.1982, art. 31
- Legge che regola le garanzie a favore dei depositi a cassa di risparmio del 18.10.1938, art. 4
- Legge Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, art. 46
- Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984, art. 18, cpv. 2.

²La legge sullo stato straordinario di necessità e d'urgenza del 4 ottobre 1982 è modificata come segue:

Art. 15 In caso di avvenimenti bellici, il Consiglio di Stato dispone di competenze illimitate per assicurare soccorsi. Negli altri casi vale la procedura d'urgenza descritta nell'art. 26 della Legge sulla gestione finanziaria.

Abrogato